



I.P.S.S.E.O.A. "UMBERTO DI PASCA"
Prot. 0011237 del 22/12/2023
II-1 (Entrata)



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"Umberto Di Pasca" con Convitto Annesso
POTENZA**

Via Anzio, 4 - 85100 Potenza Tel./Fax 0971 45156-45157 - C.F. 80004670768

Sito web: www.alberghieropz.edu.it - e-mail: pzrh010005@istruzione.it - PEC: pzrh010005@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: Istituto PZRH010005 – Corso serale PZRH01050E – Convitto PZVC0300R – Casa Circondariale PZRH010049

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFJ6ZH

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 1 (Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali)

La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali è disposta con un anticipo di non meno di cinque giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo situazioni di straordinarietà.

La convocazione è effettuata mediante circolare, sottoscritta per presa visione da ciascun docente, e mediante affissione all'albo, che ha valore di notifica. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica la circolare è sostituita da lettera da inviare a ciascun docente.

L'avviso di convocazione o la lettera, oltre agli argomenti da trattare nella seduta, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale su apposito registro, a pagine numerate, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 2 (Programmazione delle attività degli Organi Collegiali)

Per realizzare un ordinato svolgimento delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa ciascuno degli Organi Collegiali programma il calendario dei lavori in rapporto alle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente e nei limiti definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

A tal fine si chiarisce che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico, informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, per un totale di quaranta ore annue;
- b) partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, per un onere di servizio di massima non superiore a quaranta ore annue;
- c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, senza tetto orario.

Ove per inderogabili motivi si rendesse necessario convocare gli Organi Collegiali per le attività di cui ai punti a) e b) oltre il tetto massimo previsto, le ore aggiuntive non di insegnamento saranno retribuite ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e la fine delle attività didattiche e nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno scolastico e l'inizio delle lezioni, i docenti dovranno essere presenti a scuola, solo se regolarmente convocati, per lo svolgimento delle attività programmate e nei limiti sopra indicati

Art. 3 (Elezioni di Organi Collegiali di durata annuale)

Le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno e, comunque, entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Art. 4 (Convocazione e svolgimento delle attività degli Organi Collegiali)

1. Il *Consiglio di classe* è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, esclusi dal computo il presidente;

2. Il *Collegio dei docenti* è convocato secondo le modalità definite dall'art. 7 del D. Lgv. n° 297 del 16 aprile 1994;

3. La prima convocazione del *Consiglio d'Istituto*, immediatamente successiva alla nomina dei membri da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, è disposta dal Dirigente scolastico.

- Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente;

- l'elezione ha luogo a scrutinio segreto;

- sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;

- è considerato eletto il genitore che ottiene, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti o, nella seconda votazione, la maggioranza relativa dei presenti, purché vi partecipino almeno la metà più uno dei componenti in carica;

- a parità di voti è eletto il più anziano di età;

- il Consiglio può deliberare di eleggere un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, con le modalità previste per l'elezione del Presidente; .

- il Consiglio d'Istituto è convocato su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta il Presidente della Giunta esecutiva o la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Art. 5 (Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi)

L'assegnazione dei docenti alle classi mirerà innanzitutto ad assicurare una proporzionale presenza in tutti i Corsi di docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato; nei limiti delle esigenze

di servizio sarà preferito essenzialmente il criterio della continuità didattica, introducendo in modo graduale cattedre in verticale lì dove possibile per le discipline il cui monte orario lo consente, o secondo lo sviluppo per primo biennio, secondo biennio e quinto anno della cattedra; sarà considerata inoltre la preferenza

espressa dai singoli docenti, subordinatamente al rispetto dei criteri sopra evidenziati ed all'anzianità di servizio.

Art. 6 (Criterio di formulazione dell'orario delle lezioni)

L'orario settimanale delle lezioni è articolato su sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Nella sua stesura si dovrà:

- distribuire il carico di lavoro per gli alunni nell'arco della settimana.

- verificare che l'orario del sabato corrisponda ad un orario ridotto rispetto agli altri giorni.

- formulare l'orario dando priorità all'uso dei laboratori.

- prevedere che le ore di Educazione Fisica si svolgano in ciascuna classe in giorni diversi.

- curare che l'orario di lezione giornaliero di ciascuna classe sia equilibrato e, possibilmente, meno impegnativo il lunedì e il sabato.

- prevedere un'equa distribuzione delle prime e ultime ore settimanali per ciascun docente tendendo possibilmente ad escludere i docenti con discipline con una sola o due ore settimanali.

- articolare l'orario settimanale dei docenti su non meno cinque giorni con un massimo di cinque ore giornaliere di servizio, ad eccezione di quei casi previsti dall'organizzazione generale, delle attività didattiche e ratificati dal Dirigente scolastico. Il giorno libero da impegni di lezione sarà attribuito a tutti i docenti sulla base della preferenza espressa dal singolo docente e nella compatibilità con i criteri sopra enunciati.

Prima della formulazione dell'orario definitivo saranno concordate le ore di compresenza secondo i programmi ministeriali; prima della formulazione dell'orario definitivo sarà concordato con le altre Istituzioni scolastiche l'orario settimanale degli insegnanti con cattedra orario esterna, anche se non ancora nominati.

L'orario generale definitivo sarà pubblicato entro il primo mese dell'anno scolastico.

Per le cattedre non ancora coperte entro tale termine si provvederà con nomina temporanea del Dirigente scolastico, secondo le graduatorie d'Istituto appositamente predisposte e compatibilmente con la normativa che regola la delega ai dirigenti scolastici in tale materia.

Art. 7 (Criteri per la formazione delle prime classi)

1) *Prime classi*: Finalità preminente sarà quella di costituire classi omogenee, senza ciascuna discriminazione riguardante il sesso ovvero i livelli culturali e socio-economici dei singoli studenti.

Sulla base delle iscrizioni totali si formeranno le classi iniziali con una proporzionale ripartizione di

alunni e alunne.

Si avrà pure cura di garantire che in ciascuna classe iniziale siano proporzionalmente ripartiti gli alunni che, nelle classi di provenienza, abbiano conseguito valutazioni ottime, distinte, buone e sufficienti, oltre ad una proporzionale ripartizione degli alunni ripetenti, anche se provenienti da diverse Istituzioni scolastiche. Eventuali richieste di alunni ripetenti potranno essere valutate dal Consiglio della classe scelta. Anche i convittori dovranno essere ripartiti equamente nelle singole classi.

La prima lingua straniera dovrà corrispondere a quella studiata nella Scuola Media

2) *Terze classi*: Si applicheranno i criteri sulla base della scelta esercitata dagli alunni tra le diverse articolazioni.

Art. 8 (Modalità di comunicazione con studenti e genitori)

La divisione dell'anno scolastico in quadrimestri comporterà da parte dei Consigli di classe di provvedere alla comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti.

Saranno programmate due convocazioni annuali destinate agli incontri scuola - famiglia, secondo il calendario degli incontri e delle attività deliberato dal Collegio dei docenti.

I genitori degli alunni potranno incontrare i singoli docenti concordando incontri nelle ore antimeridiane in modo da non intralciare, però, le normali attività di insegnamento.

Oltre ai normali rapporti tra scuola e famiglia curati dai Coordinatori dei Consigli di classe, la scuola si impegna a formalizzare le seguenti comunicazioni:

- Alla fine del primo Quadrimestre ogni Consiglio di classe segnalerà, in forma scritta, le carenze riscontrate nel corso degli scrutini con le dovute informazioni sugli Interventi Didattici Integrativi assicurati dall'Istituzione scolastica e quelli che eventualmente dovranno essere curati direttamente dalle famiglie (in tal caso dovranno essere anche specificate analiticamente, per ogni disciplina, le carenze registrate in termini di abilità, conoscenze, capacità, competenze).

- Alla fine dall'anno scolastico in data immediatamente successiva alla pubblicazione dei risultati, alle famiglie degli alunni promossi con sospensione del giudizio (debito formativo) dovranno essere comunicate in modo analitico, le carenze evidenziate esplicitando per ogni disciplina gli interventi suggeriti per consentire il recupero delle abilità, conoscenze, capacità e competenze, senza trascurare di specificare i moduli o le unità didattiche non assimilati. Dovranno altresì essere informate degli

Interventi Didattici Integrativi assicurati dalla scuola e quelli che dovranno essere attivati direttamente dalle singole famiglie

La comunicazione di assenze e ritardi sarà effettuata quotidianamente tramite SMS previa autorizzazione della famiglia che si impegna a fornire il numero di cellulare di riferimento.

Art. 9 (Verifiche e valutazioni)

Per qualsiasi tipo di verifica gli alunni sono informati preventivamente sui criteri di valutazione adottati.

Le prove Scritte devono essere corrette, valutate, comunicate e discusse entro e non oltre quindici giorni dalla loro effettuazione.

La valutazione relativa alle verifiche orali deve essere comunicata ed esplicitata tempestivamente. La valutazione finale per la singola disciplina si sostanzia nella proposta di voto e comprende:

- a) la misurazione delle prove orali, scritte, pratiche;
- b) la considerazione del comportamento che l'alunno ha tenuto con il personale scolastico e con i compagni;
- c) la frequenza e la partecipazione attiva;
- d) l'impegno profuso e l'interesse mostrato. Prima dell'approvazione dei voti i Consigli di classe, superando la mera valenza numerica del voto, terranno presenti quali elementi positivi:
 - a) i progressi significativi che l'alunno ha evidenziato rispetto ai livelli di partenza;
 - b) la possibilità, in presenza di più insufficienze, di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi cognitivi propri della classe successiva, anche attivandosi autonomamente;
 - c) l'avvenuto recupero delle carenze rilevate nell'anno scolastico precedente. Gli elementi negativi che concorrono alla valutazione finale sono:
 - a) le insufficienze che riguardano ripetutamente negli anni le stesse discipline (mancato recupero);

b) le insufficienze, anche una sola, determinate dal rifiuto per la singola disciplina manifestato in modo inequivocabile e ostentato;

c) il non rispetto del regolamento.

La non promozione potrà essere adottata in presenza di gravi carenze rispondenti e relative a più di tre insufficienze nelle Prime e nelle Seconde del Primo Biennio e più di due nelle Terze e Quarte del Secondo Biennio.

Art. 10

(Funzionamento della Biblioteca, dei Gabinetti scientifici, dei Laboratori, della Palestra)

Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare:

1. l'accesso da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche, nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane;

2. modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;

3. la partecipazione, in via consultiva, delle rappresentanze degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici, dei laboratori e della biblioteca è regolato dal Consiglio d'Istituto in collaborazione con la FS preposta e il responsabile della biblioteca in modo da facilitare l'uso da parte degli studenti e di eventuali utenti esterni, possibilmente anche in orario pomeridiano, assicurando la presenza di un docente.

Il Dirigente Scolastico affida annualmente ad un docente la funzione di coordinamento della biblioteca, facendo ricorso al fondo dell'istituzione scolastica.

Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio d'Istituto in modo da assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola.

Sul sito della scuola è possibile visionare il catalogo della biblioteca.

Art. 11 (Pubblicità degli atti)

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 43 del D. Lgv n° 297/94, deve avvenire mediante affissione, in apposito albo d'Istituto, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo minimo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della delibera da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente scolastico ne dispone la pubblicazione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Le stesse norme, in quanto compatibili, si applicano per la pubblicità degli atti del Collegio dei docenti. In ogni caso copia integrale delle deliberazioni del Collegio dei docenti è inserita, nel termine di otto giorni dalla sua approvazione, in apposito registro custodito nell'Ufficio del Dirigente scolastico ed esibito ai soli docenti su semplice richiesta verbale.

L'accesso agli atti dei Consigli di classe è consentito secondo le disposizioni della legge n° 241/90 e successivi (vedi art. 18\19 del vigente contratto d'istituto).

Art. 12 (Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti)

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati, a norma del Decreto Legislativo n° 297/94 e della legge 107/2015; alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti; ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 13 (Vigilanza alunni)

L'esercizio della vigilanza sugli alunni rientra tra gli obblighi e le prestazioni di servizio dei docenti, pertanto i docenti che accolgono gli alunni alla prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.

In caso di incidenti agli alunni, i docenti sono tenuti a segnalare l'episodio al Dirigente

scolastico con una relazione scritta o, in sua assenza, ad uno degli insegnanti collaboratori. I docenti in servizio all'ultima ora dovranno accompagnare gli alunni fino all'uscita dalla scuola.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti dalle aule, dai laboratori e dalla palestra, tenendo anche presente la responsabilità che una eventuale inadempienza comporterebbe sotto il profilo professionale, civile e penale.

Gli educatori e le educatrici impartiranno le dovute disposizioni ai convittori e alle convittrici affinché, al termine delle lezioni, si radunino nelle aule n. 9 e n. 10, ubicate al 3° piano.

I convittori e le convittrici provenienti dalle classi ubicate al 4° piano si raduneranno nell'aula n. 9 del 3° piano; quelli le cui aule sono allocate al 3° piano si riuniranno nell'aula n. 10 dello stesso piano.

Art. 14 (Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti)

In aderenza al dettato del D.P.R. 24.06.98 n. 249 e del DPR n° 275/99, l'IPSSCOA "U. Di Pasca" di Potenza riconosce, nella proposizione del contratto formativo, i seguenti diritti e doveri dello studente, nella consapevolezza che c'è una forte connessione tra diritti e doveri solo perché spesso i primi possono essere goduti qualora si assolvano i secondi ma soprattutto perché ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, deve operare per rendere la scuola una comunità di esperienza sociale, volta alla crescita della persona in tutte le dimensioni.

Lo studente ha il diritto:

1. ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e di istruzione;
2. alla tutela e alla valutazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa, resa concreta nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità;
3. alla libertà di apprendimento, intesa come diritto alla buona qualità e all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale e della professione;
4. alla libera scelta tra le attività integrative e le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
5. ad un insegnamento individualizzato, efficace, coerente con lo sviluppo di ciascuno;
6. ad una informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici
- a. formativi, sui programmi e sui contenuti dei singoli insegnamenti;
7. a ricevere un aiuto personalizzato per orientarsi sul piano dello studio, delle relazioni delle scelte scolastiche e professionali;
8. ad essere valutato in modo corretto e trasparente nei criteri, nelle forme, nei tempi e nei modi della sua espressione;
9. a riunirsi in assemblea generale degli studenti, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento di istituto per dibattere temi di interesse comune ed in particolare per esprimere la propria opinione sul regolamento di istituto, sull'organizzazione dell'anno scolastico e sulla gestione della scuola;
10. ad esprimere le proprie opinioni, mediante apposite consultazioni, sulle decisioni adottate dagli organi collegiali;

lo studente ha il dovere di:

1. frequentare regolarmente le lezioni, favorirne lo svolgimento, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;
2. portare quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia;
3. rispettare il decoro nel vestire (es. non mostrare indumenti intimi, ombelico, etc);
4. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso;
5. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
6. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto e dai regolamenti di utilizzo dei laboratori durante le attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche;
7. usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
8. deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
9. astenersi dall'uso delle uscite e delle scale di emergenza, se non nei casi previsti dalle norme per la sicurezza a scuola e dal documento di valutazione dei rischi.

Art. 15 (Convocazione e svolgimento delle assemblee degli studenti)

Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo quanto disposto dagli art. 42, 43, 44, del D.P.R. 416/74 come convertiti negli art. 12,13,14 del D. Lgs. 16/4/1994 n. 297 e della Circolare Ministeriale n. 3 12/79. Al riguardo si precisa:

1 è consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto e di un'assemblea di classe al mese nel limite, per la prima, delle ore di lezione di una giornata e, per la seconda, di due ore; è consentito lo svolgimento di altra assemblea mensile fuori dall'orario delle lezioni e subordinatamente alla disponibilità dei locali;

2 l'assemblea di classe non può svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana; non possono svolgersi assemblee nei trenta giorni precedenti quello conclusivo delle lezioni individuato nell'annuale calendario scolastico;

3 può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici alle assemblee di istituto, svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro. Tale partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio d'Istituto. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo; alle assemblee possono partecipare il Dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto;

4 l'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, o su richiesta del 10% degli alunni dell'istituto; l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe; la richiesta di convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'assemblea; nella prima assemblea d'Istituto di ogni anno scolastico viene approvato il regolamento che ne disciplina il funzionamento, viene eletto il presidente, con funzione di decisione e durata di un anno.

Nelle prime assemblee d'Istituto successive al rinnovo delle rappresentanze studentesche in sede agli organi collegiali viene istituito il Comitato Studentesco composto da tutti i rappresentanti d'Istituto e dal rappresentante di classe che abbia ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna classe. Il Dirigente scolastico ha comunque potere di vigilanza e di intervento in caso di mancato rispetto del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea;

5 ove i locali della scuola non fossero sufficientemente capienti per consentire lo svolgimento dell'assemblea di istituto potranno essere utilizzati, previo accordo preso dal Consiglio d'Istituto, i locali messi a disposizione da altri istituti, dal Comune, dalla Provincia, o privati, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola, in tal caso sussiste l'obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti; in alternativa e con il consenso degli studenti l'assemblea d'istituto potrà svolgersi per classi parallele;

6 all'onere di comunicazione alle famiglie degli alunni minorenni della data di fissazione e delle modalità di svolgimento dell'assemblea d'istituto si assolve mediante affissione all'albo della scuola, almeno due giorni prima, di apposito avviso mediante circolare comunicata agli alunni.

Art. 16 (Norme di buon comportamento)

1. È educato salutare rispettosamente il Dirigente Scolastico, i docenti in servizio nell'Istituto, il personale e le persone occasionalmente presenti in Istituto.

2. Al cambio di insegnante, negli spostamenti, all'ingresso e all'uscita non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule e sostare nei corridoi.

3. Al termine delle lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate.

4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

5. È fatto assoluto divieto di fumare all'interno dell'Istituto

6. È tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre e uscire sui balconi e sostare sulle scale d'emergenza e sul piazzale antistante la sala.

7. È fatto divieto alle studentesse e agli studenti di utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione;
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri;

- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto.

Le studentesse e gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi dovranno riporli, appena entrati in classe, nelle apposite tasche portacellulare messe a disposizione delle singole aule, tenerli spenti, giammai sul banco né tra le mani.

La violazione di tali doveri comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 25.

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Nei casi di assoluta necessità potrà essere utilizzato il telefono cellulare, previa richiesta e autorizzazione del docente.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento e apprendimento opera anche nei confronti del personale docente (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.8. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti di denaro o oggetti personali.

9. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola saranno tenuti a risarcire i danni.

10. È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

11. L'accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti.

12. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze motorie dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato medico.

13. È fatto divieto agli alunni di approvvigionarsi, durante l'orario scolastico, di alimenti e bevande;

14. È fatto divieto alle studentesse e agli studenti di diffondere, con qualunque mezzo e in qualunque contesto, filmati, foto, immagini, scritti anche solo potenzialmente lesivi della riservatezza e della dignità delle persone. La violazione di tali doveri comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 25 e la denuncia alla competente autorità giudiziaria nel caso in cui la fattispecie concreta integri gli estremi di reato

Art. 17 (Orario delle lezioni – pausa per il consumo della colazione)

1. L'inizio, il termine e la durata della giornata scolastica è fissato dal Consiglio di Istituto in conformità agli orari dei servizi di trasporto e alle esigenze didattico/organizzative dell'Istituto.

2. Gli alunni sono invitati a trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. La pausa per il consumo della colazione si svolge dalle ore 9:55 alle 10:15 in classe, durante le lezioni.

4. Alle 9:55 la campanella annuncia l'inizio della pausa per il consumo della colazione; alle 10:05 la fine dell'ora e alle 10:15 la fine della pausa per il consumo della colazione.

5. Durante la pausa per il consumo della colazione i docenti in orario sono tenuti a rimanere in classe

Art. 18 (La lezione)

1. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni sono tenuti ad essere in possesso del materiale necessario indicato dall'insegnante.

2. Ovunque si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse.

3. Non è consentita agli alunni l'uscita dalla classe durante il cambio dell'insegnante. Durante le ore di lezione la presenza di un alunno fuori dall'aula deve essere sempre motivata, si precisa al riguardo che i bagni della scuola resteranno aperti dalle ore 09.30 alle ore 13.40 e potranno essere

utilizzati nei periodi di chiusura soltanto in caso di necessità ed urgenza. È consentita l'uscita dalla classe di un alunno per volta.

4. Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine e con la vigilanza dei docenti in servizio.

5. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti, nell'impossibilità di reperire un docente per la sostituzione, l'orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione e potrà essere anticipato o posticipato l'inizio o il termine delle lezioni previo avviso tramite SMS alle famiglie degli alunni minorenni.

6. In caso di assenza non improvvisa degli insegnanti e nell'impossibilità di reperire un sostituto, l'orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione e potrà essere anticipato o posticipato l'inizio o il termine delle lezioni previo avviso in classe il giorno precedente.

7. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente di turno.

8. In caso di momentanea assenza dei docenti la sorveglianza degli alunni verrà svolta dal collaboratore scolastico del piano.

Art. 19 (Assenze – giustificazioni)

1. L'assenza dell'alunno di uno o più giorni di lezione deve essere giustificata sull'apposito libretto fornito dalla scuola.

2. Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola.

3. L'assenza è controllata dall'insegnante della prima ora del giorno di rientro a scuola, previa esibizione del libretto di giustifica debitamente compilato e firmato da un genitore.

4. Al compimento del diciottesimo anno di età gli alunni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni di assenza.

6. Il nome di coloro che non hanno giustificato l'assenza verrà annotato nel registro di classe in modo che sia rilevabile con immediatezza il giorno seguente. Lo studente provvederà a giustificare l'assenza il giorno successivo. In caso di mancata giustificazione al terzo giorno, il docente della prima ora inviterà, scrivendo sul registro, il coordinatore ad informare le famiglie.

Dopo cinque assenze ingiustificate l'alunno sarà ammesso solo se accompagnato dai genitori previa informazione da parte del coordinatore o tramite SMS.

7. Gli allievi che dovessero partecipare a manifestazioni e/o scioperi astenendosi dalle lezioni, per essere ammessi in classe dovranno presentare sul libretto delle giustificazioni una dichiarazione dei genitori di essere a conoscenza della suddetta astensione.

Art. 20 (Ritardi)

1. Gli alunni che giungeranno a scuola entro dieci minuti dall'inizio delle lezioni, fissato alle ore 8:05, (**8.15**: orario di chiusura del portone della scuola) potranno avere accesso in aula solo con l'autorizzazione del docente della prima ora (senza bisogno di passare per la vicepresidenza). Il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo sull'apposito libretto delle giustificazioni valido (cioè firmato dal D.S. e da uno dei genitori) debitamente compilato in ogni sua parte.

2. Gli alunni non autorizzati dal docente della prima ora e quelli giunti oltre le 8:15 (salvo casi particolari in deroga espressamente autorizzati dal D.s. o dai suoi collaboratori) dovranno aspettare l'inizio della seconda ora in un'aula appositamente predisposta. Avranno accesso in aula previa autorizzazione di uno dei collaboratori del D.S.

3. L'ingresso in istituto non è consentito oltre le ore 9.05

4. Il nome di coloro che non hanno giustificato il ritardo verrà annotato nel registro di classe in modo che sia rilevabile con immediatezza il giorno seguente. Lo studente provvederà a giustificare il ritardo il giorno successivo. In caso di mancata giustificazione al terzo giorno, il docente della prima ora inviterà, scrivendo sul registro, il coordinatore ad informare le famiglie.

5. Dopo **cinque** ritardi l'alunno sarà ammesso solo se accompagnato dai genitori opportunamente informati dal tutor e/o dal coordinatore. In caso contrario, gli alunni maggiorenni non accompagnati dai genitori verranno invitati ad allontanarsi dalla scuola, mentre i minorenni aspetteranno nell'aula di attesa fino alla fine delle lezioni o fino all'arrivo dei genitori, o loro delegati, per essere prelevati.

6. La delega deve pervenire alla scuola, all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto (pzrh010005@istruzione.it) con allegata copia del documento di identità del delegante. I docenti collaboratori del Dirigente scolastico si accerteranno di persona dell'identità del delegato.

Art.21 (Uscite anticipate e in bagno)

1. Le lezioni avranno termine alle 13:05 e/o alle 14:05. Le richieste di autorizzazione per uscite anticipate non sono di regola consentite.
2. Le uscite anticipate **permanenti** verranno autorizzate, caso per caso, previa richiesta dei genitori debitamente documentata.
3. Le richieste di autorizzazione per uscite anticipate non sono di regola consentite.
4. L'uscita anticipata è consentita, in caso di estrema necessità, per un numero massimo di 5 per anno scolastico.
5. Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, è richiesta, per i minorenni, la presenza di un genitore o di suo delegato. Per gli alunni maggiorenni la richiesta motivata deve essere formulata da uno dei genitori via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto (pzrh010005@istruzione.it) entro le ore 12:00 del giorno precedente l'uscita. La richiesta deve riportare i dati anagrafici dell'alunno nonché la classe frequentata, inoltre alla stessa va allegato un valido documento di riconoscimento del genitore.
6. La delega deve pervenire alla scuola, all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto (pzrh010005@istruzione.it), entro le ore 12:00 del giorno precedente l'uscita.
7. L'uscita viene autorizzata dai collaboratori del Dirigente scolastico.
8. Oltre le 5 uscite anticipate, gli alunni, sia minorenni che maggiorenni, devono essere prelevati da un genitore o da un suo delegato (indicato con le stesse modalità specificate al punto 5).

Uscite in bagno:

1. È consentita una sola uscita giornaliera per recarsi in bagno, fatta eccezione per casi particolari valutati di volta in volta dal docente.
2. Le uscite verranno annotate su apposito registro (da ritirare in vicepresidenza).
3. Il bagno è utilizzabile dalle ore 9:30 alle 13:40, fatta eccezione per casi particolari valutati di volta in volta dal docente.

Art.22 (Abbigliamento prescritto)

Viste le finalità professionali dell'Istituto, è necessario che tutti gli allievi, sia durante le lezioni che le esercitazioni pratiche, abbiano la massima cura della propria persona e del proprio abbigliamento pertanto:

LE ALLIEVE sono tenute ad assumere un aspetto decoroso e professionale. I capelli dovranno essere curati. Per la frequenza alle esercitazioni è indispensabile indossare la divisa prescritta nel settore in cui si opera.

GLI ALLIEVI sono tenuti ad assumere un aspetto decoroso e professionale. I capelli e la barba devono essere curati. Per la frequenza alle esercitazioni è indispensabile indossare la divisa prescritta nel settore in cui si opera.

I requisiti sopra indicati sono indispensabili per gli allievi che frequentano un Istituto Professionale Alberghiero. Gli inadempienti saranno soggetti a sanzioni disciplinari.

Art. 23 (Danni)

1. Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico è un dovere civico per tutti.
2. Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento.
3. L'entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del danno e alla spesa per la riparazione o sostituzione.
4. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a determinare l'obbligo del risarcimento, comportano nei confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle norme, denuncia alle competenti autorità giudiziarie.
5. Se il danno avviene nell'aula, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento viene posto a carico di tutti i componenti della classe.

Art.24 (Infortuni)

1. In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente l'insegnante in servizio o comunque entro le ventiquattrore successive il Coordinatore di Classe che a sua volta avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in segreteria l'eventuale documentazione

medica.

2. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e nella presentazione della documentazione.

Art. 25 (Sanzioni disciplinari)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Non può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esse ne derivano, della normativa vigente (vedi divieto di fumo e di uso dei cellulari). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, secondo i criteri di cui alla tabella allegata Art. 6.
4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Dopo la terza nota disciplinare, regolarmente registrata sul Giornale di classe, verrà convocato un Consiglio di classe straordinario per valutare l'opportunità della irrogazione della sanzione della sospensione. La nota disciplinare deve contenere, con sufficiente chiarezza, l'indicazione della infrazione disciplinare commessa, secondo le indicazioni dell' successivo art. 27. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tali da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
7. Per gli atti di violenza grave, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità, durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
8. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 26 (Organo di garanzia)

L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da tre docenti eletti dal Collegio dei docenti, da due studenti designati dal Consiglio d'Istituto, da un genitore designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante del personale non docente, designato dal Consiglio di Istituto.

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico secondo le modalità definite da ogni singola componente. Nella prima seduta dell'anno l'Organo di garanzia elegge il proprio Presidente scegliendolo tra la componente docenti.

L'Organo di garanzia opera con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti, compreso il Presidente; le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le funzioni dell'Organo di garanzia sono:

- decisione di ricorsi proposti contro provvedimenti disciplinari. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro sette giorni dalla data della loro emissione. L'esito dell'esame del ricorso sarà notificato con formale atto scritto del Dirigente scolastico ai genitori o a chi esercita la patria potestà e all'interessato.
- controllo sull'applicazione del Regolamento di Istituto e del convitto annesso;
- proposte di eventuali modifiche ed integrazioni del Regolamento;
- mediazione nei conflitti tra le parti;
- informazione sul Regolamento d'Istituto;
- assistenza agli studenti che subiscono un provvedimento di allontanamento dalla scuola. Si riunisce generalmente nei mesi di ottobre, febbraio e maggio per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento ed obbligatoriamente quando è necessario comminare sanzioni di particolare gravità.

Art. 27 (Infrazioni disciplinari e procedure per l'accertamento)

VIOLAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
1)		
<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza ai doveri scolastici • Negligenza abituale 	Ammonimento verbale ma in caso di violazione reiterata si provvederà all'Ammonimento scritto	Docenti o Dirigente Scolastico
<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi ripetuti e/o ingiustificati. • Abbigliamento non conforme al regolamento (scarsa cura della persona, utilizzo di piercing, tatuaggi visibili) • Uscita non autorizzata dall'aula. • Sistemico disturbo delle lezioni. • Consumo di bevande e cibi provenienti dall'esterno. • Utilizzo di auricolari e cellulari in classe e durante i trasferimenti. • Ingresso nei laboratori senza l'autorizzazione dell'insegnante. • Violazione del divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto nonché durante i vari trasferimenti • Sosta sulle scale d'emergenza o sul pianerottolo antistante la sala. 	Ammonimento scritto In caso di violazioni reiterate si prenderà in considerazione l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 3giorni, su segnalazione del/dei Docente/i cheformula/formulano l'ammonimento scritto; in più verrà comminata la sanzione accessoria di cui art.17 c.7	Docente Consiglio di Classe e/o Dirigente scolastico (in collaborazione con il Coordinatore di classe e/o il Docente interessato)
2)		
<ul style="list-style-type: none"> • Assenza e ritardi ingiustificati. • Mancata giustificazione delle assenze nei tempi e nelle forme previste dal regolamento. 	Ammonimento scritto. Dopo cinque assenze o ritardi ingiustificati verrà avvisata la famiglia e lo studente dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore, in caso contrario non verrà ammesso alle lezioni	Docente

3)		
<ul style="list-style-type: none"> • Sporcare con ogni genere di rifiuti gli spazi dell'Istituto: aule, corridoi, etc. • Imbrattare, sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, pareti o altre aree con scritte, graffiti o murali. 	<p>Ammonizione scritta.</p> <p>Inoltre allo studente sar� imposto di provvedere a proprie spese, o personalmente, alla pulizia e tinteggiatura delle pareti o delle aree interessate.</p>	Dirigente Scolastico
4)		
<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento degli strumenti e delle strutture di propriet� della Scuola con comportamento imprudente o negligente 	<p>Ammonizione scritta.</p> <p>Sar� determinato l'eventuale risarcimento del danno da valutarsi caso per caso in base alle circostanze.</p>	Dirigente Scolastico
5)		
<ul style="list-style-type: none"> • Fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni. • Offesa al decoro personale, alla morale, alla religione e alle istituzioni. • Oltraggio al Dirigente Scolastico, ai docenti e al personale A.T.A. <ul style="list-style-type: none"> • Offesa e mancanza di rispetto nei confronti dei compagni • Comportamenti lesivi della propria e altrui incolumit� • Atti di violenza • Offesa alla dignit� e integrit� della persona 	<p>Allontanamento dalla comunit� scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso di violazioni reiterate, fino a quindici giorni.</p> <p>Per il punto tre: "<i>Oltraggio al Dirigente scolastico, ai docenti e al personale ATA</i>", fino a quindici giorni ed oltre.</p> <p>La punizione pu� essere eventualmente convertita in attivit� a favore della comunit� scolastica o in altre attivit� esterne socialmente utili.</p>	Consiglio di Classe e/o Dirigente scolastico
6)		
<ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti gravi e scorretti non solo nell'ambito della scuola ma anche durante attivit� extrascolastiche (visite d'istruzione, uscite didattiche, trasferimenti in palestra). 	<p>Allontanamento dalla comunit� scolastica da tre fino a dieci giorni e, nel caso di violazioni reiterate, fino a quindici giorni.</p> <p>La punizione pu� essere eventualmente convertita in attivit� a favore della comunit� scolastica o in altre attivit� esterne socialmente utili.</p>	Consiglio di Classe e/o Dirigente scolastico
7)		
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo del cellulare in classe per chiamate e/o sms o mms. • Uso improprio del telefono cellulare: riprese e foto nei locali scolastici, produzione e/o diffusione di audio e/o immagini pornografiche, di atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, internet o altri dispositivi elettronici 	<p>Ammonizione scritta e sequestro del cellulare fino alla fine delle lezioni.</p> <p>Dopo tre ammonizioni il cellulare sar� consegnato solo ai genitori.</p> <p>Allontanamento dalla comunit� scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di stato, in pi� verr� comminata la sanzione accessoria di cui art.17 c.7, denuncia agli organi competenti</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
8)		
<ul style="list-style-type: none"> • Gravi atti di violenza che compromettano l'incolumit� altrui. • Furto di denaro o oggetti personali. • Sottrazione di strumenti e attrezzature scolastiche. • Danneggiamenti dolosi. 	<p>Allontanamento dalla comunit� scolastica per una durata non inferiore ai quindici giorni, eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di stato (la sanzione a richiesta pu� essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attivit� a favore della comunit� scolastica o in altre attivit� esterne socialmente utili).</p>	Consiglio di Istituto

Art. 28 (Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)

1. Contestualmente all'iscrizione all'IPSSEOA di Potenza sarà sottoscritto presso la segreteria alunni da parte dei genitori e degli studenti il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituto, studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'IPSSEOA pone in essere iniziative idonee rivolte all'accoglienza dei nuovi studenti, alla presentazione e alla condivisione del Regolamento d'Istituto, del Piano dell'Offerta Formativa nelle sue linee essenziali, e del patto educativo e di corresponsabilità.
3. Sarà consegnato ai genitori degli alunni, in forma sintetica, il P.T.O.F.

Art. 29 (Rinvio alle norme generali)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme generali che disciplinano il servizio scolastico, le attribuzioni degli OO. CC., i doveri degli alunni e delle loro famiglie nei confronti del pubblico servizio, nonché ai regolamenti che disciplinano il funzionamento del Convitto e l'Area di Professionalizzazione.